

5750

fr

1

17 dicembre 2014

Repubblica e Cantone  
Ticino

## Il Consiglio di Stato

Ufficio federale della sicurezza alimentare  
e di veterinaria (USAV)  
Schwarzenburgstrasse 155  
Casella postale  
3003 Berna*Invio per posta elettronica in formato word  
christa.von-burg@blv.admin.ch*

### Indagine conoscitiva dell'USAV: Ordinanze concernenti l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali

Gentili signore, egregi signori,

con riferimento alla procedura di consultazione avviata il 30 settembre 2014 riguardante le nuove ordinanze citate a margine, vi inviamo in allegato la nostra presa di posizione.

Vi ringraziamo di voler considerare le nostre osservazioni.

Vogliate gradire i nostri distinti saluti.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



M. Bertoli

Il Cancelliere:

  
G. Gianella

Allegato: citato

Copia a:

- Divisione della salute pubblica ([dss-dsp@ti.ch](mailto:dss-dsp@ti.ch))
- Ufficio del veterinario cantonale ([dss-uvc@ti.ch](mailto:dss-uvc@ti.ch))
- Laboratorio cantonale ([dss-lc@ti.ch](mailto:dss-lc@ti.ch))
- Deputazione ticinese alle Camere federali ([deputazione@ti.ch](mailto:deputazione@ti.ch))
- Pubblicazione in Internet

## Indagine conoscitiva

Ordinanze concernenti l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali

Indagine conoscitiva entro il 31 dicembre 2014

### Parere di

Nome / azienda / organizzazione / ufficio: **Consiglio di Stato**

Abbreviazione dell'azienda / dell'organizzazione / dell'ufficio:

Indirizzo: **Residenza Governativa, 6501 Bellinzona**

Persona di contatto: Dr. Tullio Vanzetti

Telefono: 091 814 41 00

E-mail: [tullio.vanzetti@ti.ch](mailto:tullio.vanzetti@ti.ch)

Data: 5.12.2014

#### **Indicazioni importanti:**

1. Si prega di non modificare la formattazione del modulo!
2. **Utilizzare una nuova riga per ogni articolo dell'ordinanza.**
3. I pareri devono essere inviati in forma elettronica, come documento **Word**, al più tardi entro il 31 dicembre 2014 al seguente indirizzo:  
[Christa.von-Burg@blv.admin.ch](mailto:Christa.von-Burg@blv.admin.ch)

## Indagine conoscitiva

### Ordinanze concernenti l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali

Indagine conoscitiva entro il 31 dicembre 2014

#### **1. Considerazioni generali**

Il Ticino saluta positivamente le nuove ordinanze concernenti l'importazione, l'esportazione e il transito di animali e prodotti di origine animale. Siamo in generale favorevoli alle modifiche proposte. La struttura delle nuove ordinanze, in base al paese di provenienza delle spedizioni, agevola in modo significativo la loro consultazione. Molte delle mancanze riscontrabili nel vecchio testo sono state eliminate. Vi sono però ancora dei punti che devono essere chiariti. Ci permettiamo di elencarli nel dettaglio di seguito.

## Indagine conoscitiva

### Ordinanze concernenti l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali

**Indagine conoscitiva entro il 31 dicembre 2014**

#### 2. Parere sui singoli articoli dell'OITE-PT

Articolo	Commento / osservazioni	Proposta di modifica (testo proposto)
Art. 2 cpv. 2	La lista del capoverso 2 è finita. Consigliamo di lasciarla "aperta" modificando il testo.	Sono fatte salve <u>in particolare</u> le disposizioni dei seguenti atti normativi:
Art. 3	Questa ordinanza concerne tutte le specie animali, salvo quelle elencate nell'EOIAC. È quindi opportuno definire pure in questa sede quali sono le specie animali.	Inserire una definizione di "animali", aggiungendo una nuova lettera.
Art. 3	Anche se non sono attuati controlli all'esportazione è opportuno definire, in analogia all'"importatore", pure la figura dell'"esportatore".	Inserire una definizione di "esportatore", aggiungendo una nuova lettera.
Art. 3 lett d	È opportuno uniformare le definizioni nelle diverse ordinanze.	Utilizzare lo stesso testo dell'Ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA)
Art. 3 lett l	Nel caso di prodotti animali, la merce può essere destinata a terzi senza necessariamente essere trasportata fisicamente nell'azienda di destinazione. È quindi opportuno modificare il testo.	Azienda di destinazione: sede nella quale vengono fisicamente trasportati gli animali o i prodotti animali <u>o azienda che prende a carico i prodotti animali;</u>
Art. 18	Sarebbe opportuno uniformare il termine entro il quale annunciare l'importazione.	Utilizzare un solo termine per l'importazione di animali (lett a e b). Si propone di fissare il termine a 10 giorni.
Art. 21 cpv 2	Occorre definire con più precisione il metodo da utilizzare per "distruggere in modo innocuo" il materiale di imballaggio e la lettiera.	Precisare il capoverso.
Art. 26 cpv 1	Nel caso di prodotti animali, la merce può essere destinata a terzi senza necessariamente essere trasportata fisicamente nell'azienda di destinazione. È quindi opportuno modificare il testo.	Dopo l'immissione in libera pratica, i prodotti animali devono essere trasportati direttamente all'azienda di destinazione indicata sul DVCE <u>oppure presi a carico da questa.</u>

## Indagine conoscitiva

### Ordinanze concernenti l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali

#### Indagine conoscitiva entro il 31 dicembre 2014

Art. 28 cpv 2	La formulazione genera confusione, occorre rivedere il testo (anche nella versione originale in tedesco).	<u>Eccezioni al capoverso 1 sono animali da macello e cavalli che sono già registrati in Svizzera.</u>
Art. 31 titolo e testo	La traduzione corretta è: selvaggina <u>da</u> pelo e selvaggina <u>da</u> piuma.	
Artt. 35 e 36	Le imprese che prestano servizi di sdoganamento (handling agents in inglese) trasportano animali a titolo professionale, sottostanno quindi alle disposizioni riguardanti il trasporto di animali dell'Ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn, art. 150 e seguenti). Visto inoltre che eseguono trasporti internazionali soggiacciono all'obbligo di autorizzazione (OPAn, art 170). Salutiamo positivamente l'introduzione dell'obbligo di formazione minima (guardiano di animali) e dell'obbligo di notificare le imprese all'USAV. La formulazione "sotto la sorveglianza di guardiani di animali" al cpv 4 risulta però troppo vaga.	Gli artt. 35 e 36 devono fare riferimento agli art. 150 risp. 170 dell'OPAn. Definire cosa si intende per "sotto la sorveglianza di..".
Art. 48 lett c (nuovo)	In analogia all'art. 20 dell'OITE-UE proponiamo di inserire tra gli obblighi di chi esporta animali o prodotti di origine animale, il rispetto della conformità della/e partita/e alle norme vigenti.	<u>c: il rispetto della conformità delle partite alle norme vigenti</u>
Art. 49 cpv 3 (nuovo)	Per quanto riguarda gli obblighi all'esportazione constatiamo che, diversamente per quanto avviene nel capitolo "importazione", non sono definiti gli obblighi degli esercenti degli aeroporti, delle compagnie aeree e degli "handling agents". Proponiamo quindi di regolare gli obblighi di questi attori in analogia a quanto definito per l'importazione e il transito (art 35-38, 40).	Cpv. 3 (nuovo). <u>Le disposizioni degli artt. 35-38 valgono in analogia per l'esportazione.</u>
Art. 68 lett h	In caso di prodotti animali le contestazioni possono pure riguardare l'annuncio scorretto all'autorità doganale.	h. <u>l'annuncio alla dogana</u> , il certificato sanitario o il DVCE.....
Art. 70 cpv 4	La formulazione deve essere rivista. Il servizio veterinario di confine in questi casi <u>deve</u> informare l'autorità cantonale competente. Solo in questo modo sono possibili una collaborazione e una gestione del problema.	.... , Il servizio veterinario di confine in questi casi <u>deve</u> informare l'autorità cantonale competente.....
Art. 74 cpv 1	L'art. 74 non prevede misure da attuare per assicurare il rispetto delle norme di protezione degli animali.	cpv 1: ...per evitare minacce alla salute degli animali, <u>al loro benessere</u> , ....
Art. 82	La formulazione attuale dell'art. 82 contempla unicamente i prodotti di origine animale. La norma deve però essere applicabile pure per quanto riguarda gli animali vivi, nei casi in cui non è applicabile la E-OIAC.	Rivedere la formulazione dell'articolo.

## Indagine conoscitiva

### Ordinanze concernenti l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali

#### Indagine conoscitiva entro il 31 dicembre 2014

Art. 84	<p>L'articolo 84 contiene sia i provvedimenti da attuare sia gli obblighi di notifica risp. di informazione delle altre autorità coinvolte. Siamo dell'avviso che per una maggiore chiarezza occorra separare i due ambiti, introducendo se del caso un nuovo articolo.</p> <p>Analogamente a quanto osservato per l'art. 70 cpv 4, deve essere fissato l'obbligo all'Amministrazione delle dogane di informare l'autorità cantonale competente.</p> <p>Occorre inoltre uniformare le disposizioni inerenti gli obblighi di notifica e i provvedimenti da attuare nelle tre ordinanze riguardanti l'importazione, il transito e l'esportazione di animali (OITE-PT, OITE-UE, OITEAC).</p>	Rivedere la formulazione dell'articolo nel senso indicato.
Art. 84 cpv 3	In caso di errori amministrativi che portano a consegne errate, la merce può essere conforme dal punto di vista della sicurezza alimentare. In questi casi, può essere sensato trovare soluzioni alternative alla mera eliminazione dell'intera partita.	..... Essa elimina i prodotti veterinari secondo le disposizioni dell'OESA oppure ordina tale eliminazione. <u>Se l'importatore di prodotti animali può dimostrare che la sicurezza alimentare non è pregiudicata, l'autorità cantonale può ordinare altre misure adeguate.</u>
Artt. 92 e 93	Occorre verificare la corrispondenza della formazione degli "assistenti specializzati ufficiali" così come formulata in questi articoli con la definizione fissata dall'Ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico.	
Art. 94	L'obbligo di informazione dell'Amministrazione delle dogane non deve essere limitato unicamente all'USAV ma comprendere l'autorità cantonale di esecuzione.	
Art. 98 cpv 1 lett e, f	Non tutti i veterinari ufficiali e gli ispettori cantonali delle derrate alimentari utilizzano il sistema TRACES. Deve quindi essere data possibilità alle autorità cantonali di esecuzione di decidere chi deve essere registrato in TRACES.	
Art. 102 cpv. 1e	L'importatore deve assumersi i costi anche se si tratta di una sorveglianza ufficiale, proponiamo quindi di includere l'art. 86.	e. <u>i costi generati dalle misure in base agli artt. 85 e 86.</u>
<b>Nuovo articolo</b>	I casi di PRRS e di tubercolosi degli ultimi anni dimostrano che l'importazione di animali e di prodotti animali può minacciare in modo significativo lo stato sanitario degli effettivi di animali da reddito svizzeri. Per questo motivo l'importatore deve essere ritenuto responsabile di tutte le spese dirette e indirette che scaturiscono da importazioni di animali affetti da malattie epizootiche che sono diagnosticate prima della revoca della sorveglianza ufficiale.	Verificare la possibilità di introdurre un articolo che definisca esplicitamente la responsabilità dell'importatore per tutte le spese derivate dall'importazione di animali o da prodotti animali.



## Indagine conoscitiva

### Ordinanze concernenti l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali

#### Indagine conoscitiva entro il 31 dicembre 2014

<b>Art. 3 cpv 1 OITEAC</b>	Con l'entrata in vigore dell'OITE-PT e dell'OITE-UE occorre modificare il testo dell'art. 3 cpv 1 dell'OITEAC.	
<b>Nuovo articolo OITEAC (al capitolo 4)</b>	Le due ordinanze attualmente in consultazione (OITE-PT e OITE-UE) contemplano in modo dettagliato gli obblighi delle persone coinvolte nell'importazione, nel transito o nell'esportazione di animali o di prodotti animali. Confrontando questi testi con la versione attuale dell'OITEAC si costata che quest'ultima è carente sotto questo punto di vista. Occorre quindi inserire nell'OITEAC al capitolo 4 prescrizioni analoghe a quelle presenti nei progetti di OITE-PT e OITE-UE.	Modificare il testo nel senso indicato.
<b>Art. 28 e seguenti OITEAC</b>	Occorre modificare il testo dell'OITEAC analogamente alle modifiche suggerite per l'art. 84 dell'OITE-PT e l'art. 31 dell'OITE-UE.. Vedi commento all'articolo 84 OITE-PT.	Modificare il testo nel senso indicato.

### 3. Parere sui singoli articoli dell'OITE-UE

Articolo	Commento / osservazioni	Proposta di modifica (testo proposto)
Le osservazioni all'OITE-PT valgono pure per la presente ordinanza e viceversa.		
Art. 2 cpv. 2	La lista del capoverso 2 è finita. Consigliamo di lasciarla "aperta" modificando il testo.	Sono fatte salve <u>in particolare</u> le disposizioni dei seguenti atti normativi:
Art. 3	Questa ordinanza concerne tutte le specie animali, salvo quelle elencate nell'EOIAC. È quindi opportuno definire pure in questa sede quali sono le specie animali.	Inserire una definizione di "animali", aggiungendo una nuova lettera.

## Indagine conoscitiva

### Ordinanze concernenti l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali

#### Indagine conoscitiva entro il 31 dicembre 2014

Art. 3	Anche se non sono attuati controlli all'esportazione è opportuno definire, in analogia all'"importatore", pure la figura dell'"esportatore".	Inserire una definizione di "esportatore", aggiungendo una nuova lettera.
Art. 3 lett d	È opportuno uniformare le definizioni nelle diverse ordinanze.	Utilizzare lo stesso testo dell'art. Ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA)
Art. 3 lett j	Nel caso di prodotti animali, la merce può essere destinata a terzi senza necessariamente essere trasportata fisicamente nell'azienda di destinazione. È quindi opportuno modificare il testo.	Azienda di destinazione: sede nella quale vengono fisicamente trasportati gli animali o i prodotti animali <u>o azienda che prende a carico i prodotti animali</u> ;
Art. 9	Sarebbe opportuno uniformare il termine entro il quale annunciare l'importazione.	Utilizzare un solo termine per l'importazione di animali (lett a e b). Si propone di fissare il termine a 10 giorni.
Art. 14 cpv 2	Occorre definire con più precisione il metodo da utilizzare per "distruggere in modo innocuo" il materiale di imballaggio e la lettiera.	Precisare il capoverso.
Art. 15 cpv 1	Nel caso di prodotti animali, la merce può essere destinata a terzi senza necessariamente essere trasportata fisicamente nell'azienda di destinazione. È quindi opportuno modificare il testo.	Dopo l'immissione in libera pratica, i prodotti animali devono essere trasportati direttamente all'azienda di destinazione indicata sul DVCE <u>oppure presi a carico da questa.</u>
Art. 30 cpv 1	Questo capoverso deve essere rivisto. In base a quali parametri il veterinario cantonale ordina "a campione" una sorveglianza ufficiale?	Rivedere il testo e soprattutto l'opportunità di utilizzare il termine "a campione".
Art. 30 cpv 1 lett c	Occorre rivedere il testo anche nella versione originale in tedesco perché è fuorviante.	Rivedere il testo.
Art. 31 cpv 3	In caso di errori amministrativi che portano a consegne errate, la merce può essere conforme dal punto di vista della sicurezza alimentare. In questi casi può essere sensato trovare soluzioni alternative alla mera eliminazione dell'intera partita.	..... Essa elimina i prodotti veterinari secondo le disposizioni dell'OESA oppure ordina tale eliminazione. <u>Se l'importatore di prodotti animali può dimostrare che la sicurezza alimentare non è pregiudicata, l'autorità cantonale può ordinare altre misure adeguate.</u>
Art. 32 cpv 1 lett e, f	Non tutti i veterinari ufficiali e gli ispettori cantonali delle derrate alimentari utilizzano il sistema TRACES. Deve quindi essere data possibilità alle autorità cantonali di esecuzione di decidere chi deve essere registrato in TRACES.	



**Indagine conoscitiva**  
**Ordinanze concernenti l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali**  
**Indagine conoscitiva entro il 31 dicembre 2014**

**4. Parere sui singoli articoli dell'OITE-CPT**

Articolo	Commento / osservazioni	Proposta di modifica (testo proposto)
Art. 5 lett a, b	Occorre verificare se la definizione "indenni" include anche l'assenza di anticorpi dovuti ad una vaccinazione.	Definire il testo in modo più accurato.
Allegato 2 cifra 1	Per quanto riguarda i timbri, è sufficiente specificare che le diciture devono essere in stampatello.	
Allegato 6 cpv 2 lett d	Occorre verificare questo punto perché contiene affermazioni contraddittorie con il resto dell'allegato.	Verificare il testo.

**5. Parere sui singoli articoli dell'OITE-CUE**

Articolo	Commento / osservazioni	Proposta di modifica (testo proposto)
Art. 4 lett a, b	Occorre verificare se la definizione "indenni" include anche l'assenza di anticorpi dovuti ad una vaccinazione.	Definire il testo in modo più accurato.
Allegato 2 cifra 1	Per quanto riguarda i timbri, è sufficiente specificare che le diciture devono essere in stampatello.	